



Comune di ARQUA' POLESINE
Provincia di Rovigo

*REGOLAMENTO
COMUNALE PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO NELLE
STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE.*

(Approvato con delibera di C.C. n. 9 del 11/03/2015)

Art. 1 - Istituzione

Il Comune di Arquà Polesine, ritenendo importante per la qualificazione dei propri servizi l'apporto dei cittadini, ne favorisce la partecipazione in forma volontaria secondo le norme del presente regolamento.

Art. 2 - Obiettivi e limiti dell'attività di volontariato

Le attività di volontariato hanno l'obiettivo di integrare e migliorare la qualità dei servizi forniti dal Comune e non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del Comune. L'Amministrazione può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui al successivo art. 3

in collaborazione con associazioni di promozione sociale o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri operanti nel Comune di Arquà Polesine.

Art. 3 - Identificazione dei servizi

I cittadini volontari possono essere inseriti nei seguenti ambiti di intervento:

- attività connessa alla tutela, conservazione, custodia, pulizia e vigilanza dei parchi pubblici, delle aiuole, dei viali, delle aree cortilizie delle scuole, degli edifici pubblici e dei cimiteri;
- attività connessa alla tutela e valorizzazione del patrimonio e dei beni comunali,
- attività connessa alla gestione della biblioteca, ludoteca e intrattenimenti culturali ed educativi, assistenza ed animazione per giovani e giovanissimi, supporto attività scolastica anche ai fini di integrazione,
- attività connessa alla gestione degli impianti sportivi;
- attività connessa all'assistenza agli anziani e alle persone diversamente abili e bisognose, servizi sociali,
- attività connessa alla vigilanza alunni in ingresso e in uscita dalle scuole, sorveglianza alunni scuolabus; accompagnamento alunni piedibus,
- Ausiliari del traffico,
- Tutela e valorizzazione dell'ambiente
- assistenza ai servizi informatici
- intervento in materia di protezione civile

Art. 4 – Modalità di accesso per i cittadini

Il cittadino che intenda svolgere attività di volontariato presenta domanda di ammissione all'Amministrazione Comunale con indicazione di dati anagrafici, titolo di studio, professione esercitata, attività che è disponibile a svolgere, tempi nei quali è disponibile, modalità di esercizio e accettazione incondizionata del presente regolamento.

Possono presentare richiesta i maggiorenni residenti nel Comune di Arquà Polesine.

Nella domanda vanno inoltre dichiarate le condizioni personali rispetto a:

a) destituzioni o dispense dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

b) riporto di condanne penali, provvedimenti di interdizione o sottoposizione a misure che escludano, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la pubblica amministrazione.

Le domande vengono vagliate da apposita Commissione, composta da un rappresentante della Giunta Comunale, dal Segretario Comunale e da un dipendente incaricato; tale commissione provvede, con propria decisione alla verifica delle condizioni di idoneità oggettiva e soggettiva del richiedente rispetto alle relative prospettate attività, all'approvazione dell'elenco dei volontari idonei e alla conseguente iscrizione nell'Albo Comunale dei Volontari.

Le domande dovranno essere presentate utilizzando lo schema allegato sub. A al presente Regolamento.

Art. 5 - Albo comunale dei volontari

Presso l'Ufficio Servizi Sociali e Volontariato è istituito l'Albo Comunale dei Volontari a cui sono iscritti tutti i cittadini che abbiano presentato la richiesta di cui all'art. 4 e siano stati considerati idonei.

I volontari inseriti nell'Albo verranno utilizzati in base ad un piano di impegno concordato con gli interessati, tenuto conto delle disponibilità e delle competenze.

Art. 6 – qualificazione giuridica e fiscale dell'incarico di Volontario

Le attività di volontariato, continuative o saltuarie, sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti.

L'attività del volontario non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune.

Art. 7 - Espletamento del servizio gratuito di volontariato

L'attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito. In una logica di complementarietà e non di sostituzione degli operatori pubblici.

I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione Comunale, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza, devono altresì dotarsi di abbigliamento consono alle attività svolte.

Il volontario è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso.

Il volontario è custode delle attrezzature affidategli per l'espletamento del servizio e ne dispone secondo la diligenza relativa alla propria funzione.

Art. 8 - Coordinamento

L'attività del volontario è coordinata dal Responsabile dell'area a cui viene assegnato, al quale compete:

- a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle idoneità psico-fisiche necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici ;
- d) verificare la sussistenza delle condizioni previste dall' art. 2, comma 2.

Deve inoltre essere valutata la compatibilità dell'intervento da effettuare con i lavori pubblici e la normativa sull'igiene, decoro e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 9 – Cancellazione dall'Albo Comunale dei Volontari

La cancellazione dall'albo di cui al precedente art. 5 viene disposta dalla Commissione al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) per rinuncia espressa del volontario;
- b) per accertata inidoneità del volontario, anche se sopravvenuta, in ragione delle verifiche di competenza richiamate al precedente art. 4;
- c) per espresso provvedimento che accerti il comprovato inadempimento del volontario nello svolgimento dei servizi al medesimo assegnati.

Art. 10 - Obblighi dell'Amministrazione

Al Comune di Arquà Polesine spettano tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008.

L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività e sul rapporto di collaborazione.

L'Amministrazione provvede a stipulare un'apposita assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari stessi.

Art. 12 - Adempimenti amministrativi

All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi ed il Responsabile dell'area sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti rispettivamente:

_ per il Comune

- a) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dell'attività e dei progetti a cui partecipano i volontari;
- b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in modo definitivo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra il Comune e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- d) l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- e) la consegna di eventuale dotazione di materiale necessario per lo svolgimento dell'attività assegnata.

per i Volontari

- a) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, di collaborazione, di impegno sociale e ambientale, sono gratuite e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- b) l'accettazione espressa di operare in collaborazione con il personale del Comune, dei programmi impostati dall'Amministrazione Comunale assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.
- d) l'impegno a segnalare agli uffici comunali tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento di personale Comunale.

Art. 13 – Controlli e sospensione dell'attività di volontariato

Il Responsabile dell'Area controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari ed ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora:

- a) da esse possa derivare un danno;
- b) vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
- c) siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;
- d) Il Comune a sua insindacabile scelta, non ritenga più opportuno il servizio.
- e) Il Volontario a sua volta può richiedere la cancellazione dall'Albo dei Volontari, in qualsiasi momento, previa richiesta scritta inviata al Comune.

Art. 14 – Attestazioni e promozione del servizio di volontariato

L'Amministrazione rilascia al singolo volontario, su richiesta dello stesso, un documento attestante l'attività svolta.

L'Amministrazione comunale valorizza l'attività dei volontari attraverso riconoscimenti per le attività svolte e l'adozione di idonee iniziative di promozione.

Art. 15 Entrata in vigore:

I candidati possono presentare domanda dal 07 aprile 2015.

L'Amministrazione darà ampia diffusione al presente Regolamento al fine di consentire la piena conoscenza del medesimo da parte dei cittadini interessati.